

Programma corso tutori

ASPETTI PSICOLOGICI E MOTIVAZIONALI
NELLA FUNZIONE DI TUTORE E NELLA
RELAZIONE TRA LO STESSO E IL MINORE
DI ETA'

IL SECOLO DEL BAMBINO

- Fino agli anni Trenta non esisteva una legge minorile e il tribunale per i minorenni non era stato ancora istituito (fu creato solo nel 1934); in tutto il mondo i “bambini” non godevano di alcuna specifica tutela legale, tanto che negli Usa una legge a protezione degli animali fu approvata prima ancora di quella posta a tutela dei bambini e la cultura sottesa alla gestione delle problematiche minorili era ispirata ovunque alla logica del padre padrone.

- Gradualmente la vecchia cultura tradizionale è stata superata e finalmente il minore è stato considerato non più un oggetto, privo di ogni personalità, ma soggetto di diritti, che si pone al centro dello scenario operativo non solo nelle relazioni familiari, ma anche nella scuola, nel lavoro, nella giustizia.

- Infatti, a partire dagli anni Novanta, dapprima la ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 effettuata dalla L. 27 maggio 1991 n. 176 e poi quella della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini del 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003 n. 77, sono giunte ad affermare un concetto unico di bambino valido in tutto il mondo e ad attribuirgli una serie di diritti soggettivi .

- Di qui è anche derivata in Italia la creazione di nuovi organismi nazionali posti a tutela dei minori (la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza), incaricati della predisposizione periodica di piani nazionali d'azione, che stanno decisamente favorendo la tendenza a realizzare un nuovo diritto minorile e familiare, dando spazio ai principi della mediazione e quindi muovendosi nella direzione di promuovere un diritto mite.

- La cultura minorile è stata poi negli ultimi decenni accompagnata costantemente dall'azione di organismi non governativi internazionali e nazionali, sempre attenti a denunciare eventuali condizioni negative dell'infanzia, a promuoverne i diritti, ad affermare il miglioramento ambientale e personale.

- Un profilo importante è quello dell'interdisciplinarietà della materia minorile costantemente analizzata dal punto di vista giuridico, psicologico, pedagogico e sociale; ed è perciò che la profonda trasformazione culturale di questa area si deve, prima ancora che alle leggi che l'hanno accompagnata, soprattutto alle scoperte, che, il partire dall'inizio del secolo, gli studi della psicologia dell'età evolutiva relativi al linguaggio, al gioco, all'emotività dei bambini ed alle relazioni genitoriali hanno consentito di realizzare, fornendo l'humus sul quale fare attecchire le leggi.

- Da ciò consegue la necessità che il diritto minorile sia un diritto specializzato, che richiede operatori specializzati e conoscenze multidisciplinari.
- In più essendo ormai consolidata la consapevolezza che il bambino è soggetto, persona sin dalla nascita, viene privilegiato il suo sviluppo sia fisico che psicologico.
- Si sgretola quindi il mito della famiglia tradizionale, ispirato all'antico principio ormai superato che il diritto non può neppure lambire la famiglia e le sue modalità di vita.

- Un principio, che purtroppo ha nascosto per lungo tempo abusi e violenze sui bambini e, in genere, sui componenti più deboli del nucleo.
- La presa di coscienza di questa profonda evoluzione è avvenuta appunto nel secolo scorso e non è quindi un caso che il Novecento sia stato autorevolmente definito il "secolo del bambino".

- Come scriveva Alfredo Carlo Moro nel 1996, commentando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: "Il bambino reale è divenuto un bambino declamato: una mera risorsa per i mass media; per la pubblicità; per il mercato del lavoro; per la criminalità organizzata; per gli appetiti sessuali di certi adulti.
- C'è dunque bisogno di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, una cultura dell'attenzione e del rispetto, una cultura della solidarietà e di un rapporto positivo fra le generazioni.
- Ogni adulto che viene a contatto con un bambino deve saper contribuire al suo difficile itinerario di crescita con molta umiltà e molto rispetto, con disponibilità non invadente e con capacità di ascolto, non verbalizzando i valori, ma vivendoli e testimoniando la speranza".

- Il minore è, per definizione, un soggetto debole, incapace di far valere i suoi diritti specie nei confronti delle agenzie pubbliche di socializzazione a cui è affidato e dei servizi di cui deve usufruire.
- Nella maggioranza dei casi il minore non ha bisogno di una particolare protezione perché i genitori adempiono adeguatamente al proprio compito educativo nonché al compito di tutelarlo efficacemente nei confronti del mondo esterno.
- Ma non sono rari i casi in cui il minore non trova una figura adulta che in modo diretto, personalizzato, non burocratico sappia seguirlo continuativamente integrando la sua volontà, rappresentandone e tutelandone gli interessi.

Perché Tribunale “per i Minorenni” e non “dei Minorenni”

- **Il diritto minorile, in realtà, altro non è che « il diritto dei diritti del minore»** e cioè il diritto che evidenzia e raccoglie e collega quell'insieme di diritti che, pur essendo propri di ogni cittadino, assumono una particolare connotazione in relazione ad un soggetto che si trova in condizioni di particolare debolezza e perciò appare meritevole di una particolare considerazione e di uno specifico aiuto, per vedere facilitato il suo itinerario maturativo e il suo progressivo inserimento nella comunità sociale in cui è chiamato a vivere.

- **Il « diritto dei minori» è così, opportunamente, diventato «il diritto per i minori».** Un diritto cioè che non prende più in considerazione il soggetto in età evolutiva per disciplinare esclusivamente il comportamento che gli adulti devono tenere nei suoi confronti, o i doveri che il minore ha nei confronti della collettività, ma un diritto che si ripiega sui bisogni e le esigenze di una personalità in formazione e cerca di identificare istituti giuridici, e strumenti operativi, per dare una efficace risposta alla fame che ogni ragazzo ha di crescere verso la libertà.

- La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo – approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dal Parlamento Italiano con legge 20 marzo 2003, n. 77 – sottolinea in più articoli la necessità di mettere a disposizione del minore, in tutti i casi in cui l'esercizio della potestà dei genitori sia impedito, adeguate figure di assistenza e rappresentanza nel rispetto e salvaguardia dei diritti del minore stesso.

“Quale tutore per i minori?”

- L'obiettivo principe è quello di arrivare ad offrire al minore in stato di necessità una figura preparata, in grado di aiutarlo a superare la situazione di disagio; ulteriore finalità potrebbe essere quella di riuscire a realizzare un elenco di tutori motivati e preparati.

- A proposito della funzione del tutore, da più parti si ritiene non opportuno che l'incarico di tutore venga espletato dalle stesse persone che si occupano di problemi assistenziali o riabilitativi dei minori.
- Per tali motivi si auspica che sul territorio regionale ci possa essere un congruo numero di persone formate e sensibili, quali i tutori-volontari, così da realizzare percorsi di maggior attenzione verso l'infanzia e l'adolescenza da parte delle diverse Comunità locali.

CHI E' IL TUTORE E FORME DI TUTELA

Tutore: è la persona, nominata dall'autorità giudiziaria che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni;

Protutore: è la persona, nominata dall'autorità giudiziaria per rappresentare il minore in caso di conflitto di interesse tra quest' ultimo e il tutore;

Curatore speciale: è la persona, nominata dall'autorità giudiziaria per rappresentare il minore nel compimento di un singolo atto o di una limitata serie di atti, o in un determinato processo;

Amministratore di sostegno: è la persona, nominata dal giudice tutelare con il compito di assistere coloro che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il tutore è persona sensibile e responsabile, nominata dal Giudice tutelare o Minorile a seconda delle competenze, allo scopo di prendersi cura del bambino o adolescente in stato di necessità, in quanto privo di genitori o perché questi non possono esercitare la propria responsabilità genitoriale.

- **Questo avviene quando:**

- a) il minore è orfano di entrambi i genitori o dell'unico genitore che lo aveva riconosciuto;
- b) il minore è figlio di genitori ignoti, in quanto sconosciuti ovvero che non hanno riconosciuto il minore;
- c) il minore è figlio di genitore minorenni non emancipato;

- d) per incapacità, lontananza o latitanza i genitori non sono in grado di assolvere in maniera adeguata i compiti loro demandati (ipotesi molto attuale di minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio regionale in assenza dei genitori);
- e) il minore è figlio di genitori nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria ha dichiarato *!a decadenza dalla* potestà genitoriale: ciò avviene quando il genitore viola e trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (articolo 330 c.c.);
- f) il minore è figlio di genitori nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione dalla potestà genitoriale, misura interdittiva temporanea nei confronti di chi si rende autore di reato;

- g) il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i minorenni che procede alla nomina provvisoria di un tutore (articolo 19 della legge 184/1983);
- h) il Tribunale per i minorenni prima, ora competenza del Tribunale Ordinario – nell'esclusivo interesse del minore – dispone di escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà genitoriale (articolo 317 bis del codice civile "Esercizio della potestà").

- Il ruolo del tutore implica una conoscenza:
 - degli obblighi di legge attribuiti alla funzione;
 - delle problematiche sociali e psicologiche dei minori che necessitano di tutela;
 - dei percorsi istituzionali specifici relativi alla tutela di un minore;
 - del funzionamento delle Istituzioni e dei Servizi che vengono chiamati a intervenire a tutela del minore (Enti Locali, Azienda per i Servizi Sanitari, Organi Giudiziari, Servizi di accoglienza, ecc).

- Lo stretto rapporto tra motivazione e sensazione del sentirsi utile in forma concreta è un aspetto fondamentale perché riconosce e dà valore alla figura del tutore aprendo la via alla sua essenziale, oltre che ufficiale, approvazione e legittimazione.

- Ecco allora emergere la vera relazione tra il tutore legale e il minore.
- Il bambino diventa soggetto prioritario: il rapporto che si instaura assume una rilevanza notevole, a volte risolutiva per alcune problematiche, soprattutto se si viene a creare una fiducia reciproca, di sostegno, di guida, senza prevaricazione, nel rispetto della naturale evoluzione e crescita del minore.

- Il tutore, quindi, è colui che vuol conoscere il bambino o l'adolescente di cui si è fatto carico, lo ascolta, si interessa alle sue necessità e alle sue richieste.
- Tra il minore e il tutore c'è un contatto diretto, di conoscenza personale ma la relazione in base all'opportunità deve essere creata, dando tempo al tempo e in modo funzionale all'interesse superiore del minore.
- Ogni bambino o adolescente è portatore di una storia personale con ricordi e vissuti determinati dal proprio contesto di vita.
- Tale disponibilità del tutore è fondamentale nell'approccio del bambino straniero non accompagnato e privo di difese nell'affrontare la nuova realtà socio-culturale e di emarginazione subita.

- Nel caso di tutele di minori stranieri non accompagnati questa figura diviene un riferimento essenziale, valido aiuto nel percorso di integrazione.
- Per tutta una serie di circostanze può accadere che alcune tutele di minori stranieri siano particolarmente complesse nella gestione, vista la delicatezza del vissuto del minore.

- Proprio in questi frangenti emerge il ruolo determinante del tutore, la capacità soggettiva della persona, che in alcuni casi ha risolto le problematiche con scelte che si sono dimostrate nel tempo vincenti e fonte di soddisfazione.
- L'adulto deve essere in grado di creare relazioni personalizzate, adeguate alle necessità della singola tutela, avvicinandosi con attenzione al minore per creare, dove possibile, un rapporto fondato sulla fiducia e sull'accettazione reciproca, attraverso il quale il minore capisce che il tutore è lì per dargli aiuto, sostegno... per tutelarlo. **A lui può e deve rivolgersi.**

ASPETTI EMOTIVI RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI NELLA RELAZIONE CON IL MINORE ANCHE STRANIERO

Cos'è l'empatia?

- Cominciamo con il dire cosa non è: non è simpatia, né compassione, né "semplice" identificazione.
- Nella simpatia non si condividono solo le emozioni, ma anche i valori, gli obiettivi e gli ideali dell'altro (è questo il significato della parola "simpatizzante").
- La compassione, invece, pone l'accento sulla sofferenza ed è inseparabile dall'idea di una vittima di cui prendere le difese, magari contro un aggressore. Il pericolo principale è che non prevede reciprocità e a volte può essere accompagnata anche da un sentimento di superiorità

- L'empatia invece, è la capacità di comprendere appieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore.
- Empatia significa *sentire dentro* ed è una capacità che fa parte dell'esperienza umana ed animale. Si tratta di un forte legame interpersonale e di un potente mezzo di cambiamento. Il concetto può prestarsi al facile riduttivismo *mettersi nei panni dell'altro*, mentre invece significa *andare non solo verso l'altro, ma anche portare questi nel proprio mondo*.

- Essa rappresenta, inoltre la capacità di un individuo di comprendere in modo immediato i pensieri e gli stati d'animo di un'altra persona.
- L'empatia è dunque un processo: *essere con l'altro.*
- L'empatia costituisce un modo di comunicare nel quale il ricevente mette in secondo piano il suo modo di percepire la realtà per cercare di far risaltare in se stesso le esperienze e le percezioni dell'interlocutore.
- È una forma molto profonda di comprensione dell'altro perché si tratta d'immedesimazione negli altrui sentimenti.

- Ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l'altro appare all'immaginazione) al come invece si sente interiormente (in quei panni, con quell'esperienza di vita, con quelle origini, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).
- La parola deriva dal greco "εμπάθεια" (*empatéia*, a sua volta composta da *en-*, "dentro", e "patos" sofferenza o sentimento), che veniva usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l'autore-cantore al suo pubblico.

- In psicologia per empatia (termine derivato dal greco εν, "in", e - παθεία, dalla radice παθ- del verbo πασχο, "soffro", sul calco del tedesco *Einfiihlung*), si intende la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva di un'altra persona, in modo immediato e talvolta senza far ricorso alla comunicazione verbale.

- Un secondo aspetto dell'empatia è costituito dalla comunicazione empatica.
- Si tratta di una modalità comunicativa che esige una capacità costante di valutare il tipo d'interazione che si sta svolgendo, tenendo conto della globalità dei linguaggi (verbali e infraverbali) e del grado di prossimità (o distanza) dall'intimità e sintonia.

- Nell'uso comune, *empatia* è l'attitudine a offrire la propria attenzione per un'altra persona, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri personali.
- La qualità della relazione si basa sull'ascolto non valutativo e si concentra sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell'altro.
- Il contrario di 'empatia' è 'dispatia' ovvero l'incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui; il vocabolo 'dispatia' non è inserito nei comuni vocabolari ma è utilizzato nei testi di alcuni autori.

- Già M.L.Hoffman dà rilievo all'empatia, come qualcosa che compare nella consapevolezza del bambino fin dai primi anni di vita.
- Madre e padre dovrebbero imparare anch'essi ad essere soggetti empatici, soprattutto tramite la sensibilità e non la punizione.
- Dovrebbero quindi educare ai valori dell'altruismo, dell'apertura verso il prossimo, in modo tale che il figlio impari a capire e condividere il punto di vista degli altri.

- In generale, secondo John Bowlby esiste la cosiddetta teoria dell'attaccamento, per la quale il legame relazionale che si crea tra il bimbo e le figure adulte (*caregivers*), che si prendono cura di lui, è innato.
- Inoltre tale legame può essere spiegato ricorrendo alla teoria evuzionistica secondo la quale il piccolo può sopravvivere più facilmente se vicino a qualcuno che lo protegge dai pericoli e gli è vicino nei momenti felici e in quelli di difficoltà.

- Secondo J. Elicker, M.Englund e L.A. Stroufe, le figure adulte di attaccamento, non solo favoriscono al bambino aspettative sociali positive, ma inoltre fa sì che si rinforzi l'autostima del bambino assieme all'immagine che egli ha di sé.
- Immaginate cosa vuol dire per un minore abbandonato, immigrato che subisce conflitti familiari, la mancanza sia materiale che emotiva delle figure genitoriali.

- Come suggerisce, fra gli altri, Daniel Batson, la comprensione empatica è una risorsa fondamentale per i comportamenti prosociali, per la gestione della diversità e per il miglioramento delle abilità comunicative in contesti interculturali, (minori stranieri ed in particolare minori stranieri non accompagnati).

- I concetti e i modelli appena ricordati hanno rilievo per la comprensione della condizione di immigrato e rappresentano un'importante risorsa a sostegno di condizioni specifiche .
- Fra altri, Wellman riflette su queste condizioni *borderland*, in cui le differenze si presentano come risorsa in grado di promuovere i singoli partecipanti e in cui il fiorire di identità più inclusive, multidimensionali, viene attivamente incoraggiato.

- Come ha recentemente suggerito Jeremy Rifkin, Empatia e Prospettive Multiple possono giocare un ruolo cruciale nella società contemporanea.
- Questi processi possono facilitare la risoluzione di conflitti e il miglioramento degli atteggiamenti intra- e inter- gruppi.
- In diversi contesti, promuovere l'empatia, l'assunzione di prospettive multiple e la gestione della diversità costituisce una fondamentale strategia per accrescere il capitale sociale e il benessere psicologico individuale e collettivo.

- Le persone infatti possono essere addestrate ad assumere prospettive diverse dalla propria, a gestire molteplici appartenenze e a migliorare le proprie strategie di interazione, sviluppando la comprensione empatica.
- In riferimento alla condizione giovanile, la capacità di gestire identità multiple rappresenta un'importante risorsa, tanto da essere considerata anche un prezioso "fattore protettivo" nel percorso di inserimento sociale delle giovani generazioni.

- Ad esempio, i giovani che detengono identità multiple hanno maggiore flessibilità e sono facilitati nell'accesso a una varietà di immagini di sé, il che permette loro di limitare i problemi legati a caratteristiche e appartenenze meno funzionali.

- Sempre in tema di empatia, il desiderio di validazione mediante lo sguardo dell'altro ha origine nella prima infanzia, quando il bambino cerca l'approvazione di sé negli occhi della madre.
- Tale modo di essere e di avere conferma e protezione da parte del bambino si amplifica ancora di più nell'infanzia e nell'adolescenza specie in quei minori che sopportano disagi, traumi e sofferenze.
- Il tutore, in armonia con altre figure professionali è fondamentale nel colmare queste esigenze affettive vicarie.

ASCOLTO

- La principale indicazione dell'art. 12 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, è la proposta dell'ascolto come modello generale.
- Il primo comma chiede che gli Stati garantiscano al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni su ogni questione che lo interessa, mentre il secondo comma si riferisce all'ascolto nelle procedure.

- L'ascolto diventa dunque un paradigma delle buone relazioni, un diritto della personalità del minore nei confronti della comunità adulta che si occupa di lui.
- Di regola le prime persone tenute ad assicurare un tale diritto sono i genitori, che sono i titolari della responsabilità educativa.
- Le altre istituzioni che se ne prendono carico possono essere la scuola o le persone sostitutive presso cui il bambino può essere collocato, come una famiglia affidataria o una comunità; infine, le istituzioni pubbliche che possono occuparsene all'interno di procedure giudiziarie, amministrative o sanitarie.

- L'ascolto può essere:
- **passivo:** è un tipo di ascolto inefficace in quanto si odono solo parole che entrano in un orecchio ed escono dall'altro;
- **selettivo:** è l'ascolto più comune, quello che consente di sentire solo quello che si vuole sentire, filtrando il messaggio;

- **riflessivo:** è quell'ascolto che pone attenzione a tutto il messaggio, che aiuta a capire le idee, le frustrazioni, i problemi degli altri, ma senza esprimere giudizi; l'ascoltatore riflette, come uno specchio, le idee dell'interlocutore e lo aiuta ad affrontare il problema spesso più emotivo;
- ***attivo:*** l'ascoltatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del messaggio che gli è stato inviato.

- Con l'ascolto attivo mandiamo il messaggio: *"al centro ci sei tu, io sono qui per ascoltarti... ciò che tu sei e comunichi è importante per me..."*
- L'ascolto attivo permette a chi esprime un messaggio di sentirsi compreso, ma non giudicato, inoltre favorisce l'acquisizione di fiducia in se stessi e consente una comprensione empatica dell'altro.
- La dinamica di tale messaggio, certamente, investe sia la persona adulta che il minore.

- Solo chi è disposto a imparare dagli altri perchè è cosciente della limitatezza del proprio sapere, solo chi è essenzialmente non dogmatico e quindi non vuol far trionfare, sempre e comunque, il proprio punto di vista **è aperto al tu.**
- L'aprirsi all'ascolto, dunque, equivale ad ammettere la propria limitazione, presuppone un sapere di non sapere, un essere coscienti della imperfettibilità delle proprie conoscenze.

- L'aprirsi all'ascolto è quindi un mettersi comunque in discussione, un riconoscere nell'altro un collaboratore, una persona che è portatrice di ragioni che non debbono essere sottovalutate e, nel contempo, è un ammettere che l'altro è chiamato a valutare e, quindi, ad accogliere o respingere le nostre ragioni.

- “Sottrarsi all'ascolto equivale a compiere un voto di povertà non necessario, ma offrirsi al dialogo e all'ascolto comporta la decisione di correre dei rischi, comporta la messa in discussione delle proprie tesi e l'eventuale loro revisione o totale abbandono” (Baldini, 1996).

- Sono cinque le tappe dell'ascolto attivo:
 1. ascoltare il contenuto (che *cosa* mi sta dicendo);
 2. capire le finalità (*perché* mi sta dicendo questo);
 3. valutare la comunicazione non verbale (*come* me lo sta dicendo);
 4. controllare la propria comunicazione non verbale e i propri filtri (cosa stanno suscitando *in me* le parole dell'altro; "è il solito...");
 5. ascoltare con partecipazione e senza giudicare.

DECALOGO DELL'ASCOLTO

1. Non fare mai due cose insieme

- Se dico: *"Ti ascolto"*, devo posare il giornale e girarmi verso chi mi sta parlando. Teniamo presente che lo sguardo e l'attenzione fisica favoriscono il colloquio e che è facile cadere nella trappola dell'ascolto distratto: si ascolta con l'orecchio, ma senza prestare attenzione alle cose che l'altro sta dicendo.

2. Non ascoltare se non siamo calmi

- Le nostre emozioni (ansia, collera, disgusto, rimorso...) sono un filtro per ciò che, ad esempio, il figlio ci dice. Non ascoltiamo mai senza prima esserci "calmati" in modo da poter vedere la situazione obiettivamente.
- Tali atteggiamenti emotivi riguardano gli adulti in generale compreso i genitori e le figure professionali competenti.

3. Non minimizzare ma ascoltare con attenzione

- Ascoltare con attenzione non è facile: richiede pazienza e pratica. Esempio, in famiglia il figlio deve poter fare l'esperienza di essere ascoltato, e non ignorato, in ciò che vive.
- Questo non vuol dire accondiscendere a tutti i suoi capricci, ma considerarlo.
- Ascoltare significa anche saper decodificare ciò che si nasconde dietro gli atteggiamenti del figlio che, come abbiamo visto, non si esprime sempre e soltanto a parole.

4. Realizzare un ascolto profondo

- Saper ascoltare non solo con le orecchie, ma anche con gli occhi e il cuore, dedicando il tempo necessario per prestare piena attenzione a ciò che viene detto: «*Mi sembri un po' triste, che cosa è successo?*». Quando il figlio inizia a parlare, interveniamo il meno possibile; anche se le cose che egli dice ci turbano, non esprimiamo le nostre sensazioni in quel momento.

5. Prestare particolare attenzione al tono della voce del figlio

- Il tono ci informa sulla qualità e profondità delle emozioni che egli sta vivendo. Contemporaneamente ascoltiamo la nostra ansia, le nostre paure, le nostre impazienze, che con facilità spesso attribuiamo ai figli.
- In tante occasioni, invece di esaminare le parole dei figli sarebbe opportuno esaminare il proprio orecchio! Tutto quanto descritto comprende la relazione minore- adulto in senso globale.

6. Usare l'empatia

- L'empatia, come abbiamo già detto, è la capacità di riconoscere lo stato d'animo della persona che si ha di fronte, di "mettersi nei suoi panni" e capire come si sente, quali emozioni prova.
- L'empatia si basa sulla consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri sentimenti: quanto più siamo in grado di riconoscere ciò che proviamo noi stessi, tanto più riusciremo a leggere lo stato d'animo degli altri.

7. Rendersi conto del punto di vista dell'interlocutore;
8. Non interrompere l'interlocutore, ma rispettare i turni della comunicazione;
9. Usare la comunicazione non verbale in modo funzionale all'ascolto;
10. Verificare sempre la propria comprensione dei messaggi:
 - *"Ho capito bene? Mi vuoi dire che... "; "Era questo che volevo dire, vero"*
 - Tale decalogo può essere esteso al rapporto tra educatore-minore e psicologo, ma anche a tutori e operatori professionali e ai giudici minorili in modo discreto e coerente nell'espletamento delle proprie funzioni.

- Comunicare significa parlare, ma anche e soprattutto *ascoltare con la ragione e con il cuore*. Prima di parlare, bisogna ascoltare.
- Per riuscire a farsi capire è indispensabile prima capire.
- E per capire occorre ascoltare attentamente e attivamente.
- Il vero dialogo è composto da due elementi da vivere bene: la *buona comunicazione e il buon ascolto*.
- Non è possibile comunicare se non si fa spazio per accogliere l'altro dentro di noi. "**Se parlare è un bisogno, ascoltare è un talento**", diceva Goethe.
- E sappiamo bene che l'ascolto implica **la partecipazione' attiva, la condivisione, il decentramento, l'empatia.**

- Saper ascoltare il partner o il figlio non è un'attività semplice e scontata!
- In continuazione facciamo i conti con la *manca*za di tempo e l'assillo dei problemi quotidiani, ma anche con il fatto che spesso «non vogliamo» ascoltare, non vogliamo conoscere i problemi del partner o del figlio perché ci sentiamo in colpa: ci riteniamo responsabili dei problemi o dell'infelicità del partner o del figlio, ci sentiamo a disagio e, di conseguenza, tendiamo a negare i suoi sentimenti.

- Saper ascoltare – ha scritto G. Colombero (1988) – è «**saper far tacere se stessi e dare precedenza all'altro**».

- Sempre in tema di ascolto, consideriamo, brevemente, il tutore nell'ambito del processo penale.
- Nel processo penale la rappresentanza del tutore si esercita, tanto per il minore persona offesa che per il minore imputato, in forme limitate.
- Quando il minore è persona offesa dal reato, il tutore può per il minore costituirsi parte civile nel processo penale avanti al tribunale ordinario ed esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa.
- Nel processo penale in cui il minore è imputato, che si celebra avanti al tribunale per i minorenni, il tutore deve essere avvisato sia delle misure precautelari e cautelari che delle udienze preliminari e dibattimentali relative al minore e può assistere a tali udienze.

- Uno strumento di grande rilievo, di cui il tutore dispone per realizzare i suoi doveri di cura e rappresentanza del minore, è il suo ascolto. Vanno distinti due diversi discorsi che riguardano questo tema:
- **l'uno riguarda l'ascolto del minore da parte del giudice;**
- **l'altro riguarda l'ascolto del minore da parte del tutore.**

- Il minore deve essere ascoltato da quando ha **sufficiente capacità di discernimento**, intesa come capacità di formarsi una sua opinione e di comunicarla.
- La genericità della nozione di capacità di discernimento non consente di definire con precisione in quale momento una tale capacità si acquisti, ma un bambino normodotato di regola già dai sette-otto anni sviluppa delle competenze concettuali tali che gli consentono di essere ascoltato.

EDUCARE VUOL DIRE ANCHE

SAPER COMUNICARE

- Nella comunicazione con il bambino è fondamentale che non vi sia contraddizione tra il linguaggio *verbale* e quello *non verbale*. Altrimenti la comunicazione risulterà confusa, ambigua e incoerente.
- Se il codice verbale contraddice quanto viene espresso attraverso il corpo, se quest'ultimo smentisce o trasforma completamente il significato delle parole pronunciate, chi ascolta non comprende il senso della comunicazione.

- Il bambino sarà disorientato poiché riceve contemporaneamente due messaggi diversi: a parole gli offriamo disponibilità, comprensione, affetto, mentre con il corpo gli comunichiamo fastidio, nervosismo, indifferenza, distacco.
- Questo, alla fine, genererà solo confusione e produrrà disagio.
- Siegel e Hartzell (2005) ci ricordano che un genitore capace di esprimere i propri sentimenti in maniera semplice, diretta e non aggressiva contribuisce al benessere del figlio, che ha voglia di sapere come i genitori si sentono e non solo quello che pensano:

- «Possiamo dire ai nostri figli se ci sentiamo turbati, arrabbiati, delusi, eccitati, orgogliosi o felici; i bambini hanno bisogno di sapere che anche noi proviamo emozioni.
- Quando le manifestiamo in modo corretto, diamo ai nostri bambini la possibilità di capire che cosa è importante per noi, fornendo nello stesso tempo un modello positivo delle modalità con cui le emozioni possono essere espresse.
- I nostri figli imparano a essere empatici non tanto ascoltando le parole che diciamo quanto osservando come rispondiamo a livello emozionale. Rispettando le nostre esperienze e nello stesso tempo quelle dei nostri figli, possiamo permetterci di essere spontanei e di esprimere pienamente le nostre emozioni»

- Chi svolge un serio compito educativo deve sapersi non rinchiudere in un narcisismo secondo il quale si deve mantenere sempre al proprio fianco il ragazzo, magari al guinzaglio, ed interpretare ogni distacco come tradimento.
- **Il difficile compito è quello di saper essere nel contempo prescrittivi ma non intrusivi.**

COMPORAMENTO E COMUNICAZIONE

- Non si può vivere senza comunicare e non si può non comunicare in quanto ogni comportamento è comunicazione.
- Tutto il comportamento, e non soltanto il discorso, è comunicazione. Di conseguenza tutta la comunicazione influenza il comportamento (Watzlawick P, Beavin J.H., Jackson D.D., 1971).

- Si comunica non solo a parole ma con tutta la persona, con tutto ciò che facciamo, non solo con ciò che diciamo: con un atteggiamento del volto, un'occhiata, un bacio, una porta sbattuta, una stretta di mano...

- Comunichiamo *sempre* adoperando:
- le *parole* (linguaggio verbale)
- *i gesti, le espressioni del viso, il corpo* (linguaggio non verbale)
- *il tono della voce* (linguaggio paraverbale)
- le *azioni* (es. battendo con i pugni sul tavolo...)
- *lo spazio* (es. aumentando o riducendo le distanze interpersonali), etc.

- La *comunicazione non verbale* è molto più spontanea e facilmente intuibile per colui che, oltre ad ascoltare, sa anche vedere.
- Essa è per lo più involontaria, in gran parte inconsapevole, non intenzionale e, quindi, può essere molto meno controllabile rispetto a quella verbale.
- Soprattutto per i minori stranieri che hanno difficoltà ad esprimersi e a comprendere una lingua diversa dalla propria lingua madre.

- **Comunicare è, dunque, inviare messaggi verbali, non verbali, intenzionali, non intenzionali, sensoriali, gestuali, espliciti, impliciti, sottintesi, simbolici, coscienti, non coscienti, voluti, non voluti, con il corpo e con tutte le più svariate espressioni e posizioni, con il tono di voce, con il silenzio...**

- Non può prodursi nelle problematiche del conflitto interculturale e della violenza, nella risposta al disagio e al maltrattamento **se non si produce, preliminarmente o parallelamente, sugli stessi terreni, una crescita mentale e culturale degli educatori, degli operatori e dei tutori strettamente riferito alla propria funzione.**

- Saper ascoltare è una grande risorsa di prevenzione della violenza ai danni dell'infanzia e dell'adolescenza consiste nello *sviluppo a trecentosessanta gradi della capacità degli adulti di ascoltare* le difficoltà e i problemi dei soggetti in età evolutiva, riducendo così quelle componenti di *cecità e di sordità*, oggi così diffuse nei confronti dei segnali e delle comunicazioni di disagio dei bambini e degli adolescenti.

- Si tratta in altri termini di **sviluppare l'impegno degli adulti a comprendere e a trattare la tematica più ampia ed articolata del disagio minorile**: un disagio che si può manifestare per es. nelle difficoltà relazionali con i genitori e con gli adulti, nei blocchi e nelle difficoltà dei processi di apprendimento, nelle problematiche sessuali ed affettive, nei comportamenti aggressivi e intolleranti all'interno e all'esterno del contesto scolastico.

- La sofferenza minorile derivante dal fenomeno dei maltrattamenti e degli abusi s'inserisce, a ben vedere, all'interno di un disagio minorile che presenta manifestazioni molto varie ed estese (deficit di affetto e di comunicazione, solitudine, depressione, carenze nell'adattamento e nella socializzazione, assenza di modelli di riferimento, forme di distruttività e di autodistruttività, dispersione scolastica, uso di sostanze stupefacenti...).

- Il disagio minorile, in quanto fenomeno diffuso e difforme, può assumere fra l'altro:
- a) l'aspetto del disagio scolastico, con atteggiamenti conflittuali nei confronti dell'apprendimento;
- b) l'aspetto del comportamento problematico rispetto alle dimensioni della sessualità e dell'affettività;

- c) l'aspetto di comportamenti relazionali e ideologici ispirati alla violenza e all'intolleranza;
- d) l'aspetto di indicatori e sintomi che possono rinviare ad un maltrattamento, fisico o psicologico, in famiglia, ad una grave trascuratezza o ad un abuso sessuale.

IL MALTRATTAMENTO EMOTIVO

- Non c'è dubbio che il maltrattamento e più in particolare la deprivazione affettiva segnano negativamente lo sviluppo del bambino.
- Vediamo ora in che modo l'esperienza traumatica che il bambino subisce, sia essa maltrattamento nelle forme di abuso sessuale, perdita dei genitori o deprivazione affettiva, segni un arresto dello sviluppo emotivo del bambino e ne condizioni la vita futura.

- La psicopatologia che manifestano i bambini maltrattati è vasta e differenziata; frequentemente vengono rilevate patologie delle funzioni alimentari, disturbi del comportamento, veri e propri quadri psicotici, perversioni, disturbi di personalità di tipo borderline, disturbi della simbolizzazione, difficoltà di apprendimento (Montecchi, 1998). La mancanza di una "fiducia di base" e di un senso di sé stabilizzato generano nel bambino una personalità strutturata secondo un "Falso Sé" (Winnicott, 1960).

- Con un processo che i teorici della terapia relazionale sistemica (cfr. Watzlawick, Beavin e Jackson, 1967) definiscono "profezia che si auto-avvera", i bambini cercano di costruire relazioni che confermano e ripetono l'esperienza che loro stessi hanno avuto nel rapporto con i propri genitori.

- Un'altra caratteristica comune ai bambini deprivati è la mancanza di aspettative riguardo la continuità delle persone che si occupano di loro.
- La comprensione di quanto per questi bambini sia un bisogno fondamentale poter esperire la continuità delle figure di attaccamento, insieme alla consapevolezza che anche le separazioni che comunemente consideriamo banali hanno in questi casi un impatto drammatico, perché rievocano separazioni ben più dolorose, dovrebbe condurre i servizi, le équipes operative e gli operatori stessi a tenere presenti quali sono i bisogni di attaccamento dei bambini "normali" e su questo modello approntare un lavoro di assistenza che possa rispondere in modo appropriato alle peculiari necessità del caso.

- Ritornando a parlare della figura del tutore in generale, il nostro ordinamento prevede che sul territorio italiano a qualunque minore di qualunque nazionalità venga garantita l'assistenza morale e materiale, ove non vi sia un adulto per esso responsabile.

- Sino a poco tempo fa il fenomeno era circoscritto ai minori italiani in stato di abbandono e la maggior parte delle tutele riguardava il coinvolgimento delle cosiddette tutele burocratiche: sindaci , responsabili dei servizi ecc..
- Negli ultimi anni il problema dei minori stranieri non accompagnati e della loro assistenza ha **determinato un incremento dell'istituto della tutela**, portando altresì alla luce le problematiche connesse ad un suo utilizzo meramente formale.

- Una tutela attenta al bambino pensato e, quindi, tutelato come persona, capace di esercitare i propri diritti tutte le volte che viene posto nelle condizioni di farlo, da chi, adulto, se ne assume l'impegno.
- **La realizzazione del predetto impegno da parte del tutore diventa efficace se costruito secondo un'ottica sistemica ed integrativa con gli operatori degli altri servizi in cui gli interventi sono realizzati esclusivamente tenendo conto del superiore interesse del minore.**

- **La tutela infatti non è affare proprio ed esclusivo del singolo tutore; si tratta piuttosto di un modo di pensare e di operare a favore dei nostri bambini, dei nostri ragazzi che richiede un pensiero comune e prassi condivise.**

Tutela e protezione dei minori

- La tutela pertanto, è, rispetto al minore privo di chi eserciti la potestà su di lui, uno strumento surrogatorio della potestà mancante, attraverso l'attività di una persona, il tutore, che esercita funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione e di cura della persona.

- Per esempio può presentarsi, a tal riguardo, il problema di chi debba rilasciare per il minore tutelato il consenso informato ai trattamenti sanitari invasivi.
- In realtà il prestare il consenso informato si inquadra nel campo della cura della personalità minorile e quindi dovrebbe trasferirsi a chi quella cura esercita direttamente.

- Potrà accadere anche, che il tutore debba affrontare situazioni di inadempienza da parte di genitori nello svolgere il proprio ruolo “genitoriale” e che in collaborazione con i servizi professionali, debba svolgere una funzione di presa di coscienza sulle loro responsabilità nei confronti di se stessi e dei minori.
- Bisogna far comprendere a quei genitori che qualora ci si abitui a considerare consentito tutto senza alcun limite, diviene difficile uscire dalle onnipotenze infantili e dunque complesso aiutare gli stessi minori costruirsi una adeguata personalità.

- **Nell'ambito dei diritti dei minori i concetti di protezione, di superiore interesse del minore, di accoglienza si rivelano simbiotici, spesso difficili da scindere fra loro, a testimonianza dell'identità multipla di cui il minore straniero non accompagnato è detentore: il minore straniero non accompagnato è al contempo minore, solo e straniero.**
- Si richiama dunque una legislazione improntata a principi di protezione e sostegno, ma occorre riferirsi anche alla legislazione di pubblica sicurezza, orientata al controllo e alla difesa.

- Ritornando all'argomento dell'ascolto, diverso è il discorso relativo all'ascolto del minore da parte del tutore.
- **L'ascolto è cosa diversa dall'audizione**, perché deve tener conto anche dei messaggi non verbali del minore, dei suoi comportamenti, del suo modo di essere; è per questo che il tutore oggi non può essere persona lontana dal minore, burocraticamente distante da lui e attenta solo agli adempimenti formali che la tutela esige, ma deve essere in piena sintonia con lui, essere in grado di porsi in sintonia con il minore e con la situazione relazionale generale del medesimo, se intende davvero realizzare adeguatamente il suo compito.

- A tutto ciò bisogna aggiungere che la formazione, il confronto e la supervisione sono strumenti indispensabili per tutti i ruoli professionali ed anche per il tutore.

- Il tutore si configura come una **presenza amicale** che, affiancando costantemente il minore nel suo percorso di tutela, più o meno lungo, di concerto con gli altri soggetti coinvolti, **lo aiuta nell'esercizio dei diritti che la legge nazionale e internazionale gli riconosce.**

I minori stranieri non accompagnati

- Vi è un complesso sistema normativo che protegge il minor straniero. Basta ricordare che le disposizioni delle Convenzioni di New York (20.11.1969) e Strasburgo (25.01.1996) si applicano anche ai minori stranieri e prevedono in relazione alle vicende giudiziali che li riguardano il diritto all'ascolto, all'informazione, all'assistenza ed alla rappresentanza.
- In particolare, l'art.37 bis della L. 184/1983 estende la legge italiana ai minori stranieri che si trovano in stato di abbandono sul territorio italiano in tema di affidamento e provvedimenti di urgenza.

- Certamente i diritti non sono tutto perché la felicità di un bambino si misura soprattutto in termini di qualità, di buone relazioni e di rispetto e, perciò, di reale integrazione nel contesto in cui vive (per questo ci vuole un'educazione alla multiculturalità, che deve cominciare dalle famiglie e dalle scuole).
- Però per i minori stranieri, la questione dei diritti, è prioritaria, perché il riconoscimento di diritti giuridici e sociali ridotti, rispetto ai ragazzi italiani, cristallizza una loro condizione di partenza di svantaggio sociale, psicologico e linguistico.

Il diritto alla cittadinanza

- La Costituzione (art. 3) prevede che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali; davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e che per i *cittadini* devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale.

- Perciò, per quanto riguarda i minori non accompagnati, i tutori devono impegnarsi e facilitare l'acquisizione della cittadinanza italiana. Solo questo traguardo determina il passaggio dalla precarietà alla definitiva appartenenza ad una comunità divenuta *propria*, e facilita un'effettiva integrazione senza costringere a ripudiare la propria identità originaria.

- Tutelare le condizioni dei minori clandestini significa anche intervenire in modo costruttivo incidendo su situazioni che possono aggravare il loro stato.

Il tutore ed il minore straniero

- In conclusione il ruolo del tutore in relazione al minore straniero, che è suo pupillo, è particolarmente impegnativo ed esige una qualificazione specifica anche in relazione a possibili affidamenti familiari.
- Vi è di positivo peraltro che per qualche regione, come in Puglia e in Veneto egli non è solo, ma è circondato da una corralità di interventi a favore del minore straniero solo, che possono aiutarlo e sostenerlo.

- Il tutore dovrebbe possedere una formazione pluri - disciplinare e che si estenda a competenze extra - giuridiche, estese alla psicologia dell'età evolutiva, relazioni familiari, tecniche di mediazione, nonché un'adeguata motivazione.

- Il tutore dovrebbe avere conoscenze normative e anche sul sistema dei servizi; capacità e possibilità di dedicare tempo al minore costruendo con lui una relazione significativa, empatica e rispettosa, ponendosi come mediatore e come portavoce dei bisogni del ragazzo dinanzi alla giustizia e al sistema dei servizi; competenze sull'immigrazione e sui temi dell'infanzia e adolescenza; capacità di lavoro in rete, altro ancora.

- È un problema enorme e facilmente comprensibile, se ci si pone dal punto di vista di un ultrasedicenne maschio che arriva nel nostro Paese per costruirsi un futuro e si vede relegato in una struttura contenitiva che non gli offre alcuna prospettiva realistica di vita.
- In questa fase un ruolo fondamentale è svolto dalla mediazione culturale.

- A proposito di tutela di minore la normativa prevede che la stessa si apra quando i genitori non possano esercitare la loro potestà: è evidente che in questo caso, trattandosi di genitori che vivono in un Paese straniero, essi sono certamente impossibilitati a provvedervi.
- Tecnicamente non si tratta di minorenni in stato d'abbandono poiché i genitori ci sono ed esiste un nucleo familiare; si tratta solo di minorenni i cui genitori sono privi della possibilità di esercitare la potestà.

- La tempestiva nomina del tutore è fondamentale per una serie di ragioni.
- Il minore sprovvisto di un tutore è privo di rappresentanza legale, ossia di qualcuno che lo rappresenti legalmente e che possa parlare per lui. Anche solo per richiedere il permesso di soggiorno, la nomina del tutore è indispensabile.
- Per non parlare poi dell'assistenza di cui potrebbe necessitare se il Comitato per minori stranieri decidesse di attivare la procedura di rimpatrio.

- La nomina del tutore rappresenta quindi un passaggio fondamentale per consentire al minore l'esistenza giuridica in questo Stato.
- Peraltro, tale nomina è obbligatoriamente prevista dalla risoluzione del Consiglio d'Europa del 26 giugno 1997.

- L'esigenza di tutela che oggi avvertiamo maggiormente, quando parliamo di MSNA, riguarda minori arrivati nel nostro Paese per volontà loro o dei genitori, carichi di aspettative e progetti di vita;

- Lo stesso vale per la Convenzione europea di Strasburgo del 1966, che meglio specifica e articola il diritto all'ascolto, riconoscendo il diritto di esprimere opinioni su ciò che lo riguarda e di essere messo nelle condizioni di comprendere tali questioni; a questo si accompagna un sistema di garanzie orientato a far sì che l'opinione del minore, se ha capacità di discernimento, venga tenuta nella debita considerazione nei luoghi in cui si decide su di lui e per lui.

- E proprio sulla base di tali presupposti e posizioni, che attengono al profilo sostanziale della posizione del minore di età nel contesto di una società democratica fondata sul riconoscimento di diritti, che trova la sua origine e la sua motivazione l'istituzione del Garante dell'infanzia o Pubblico Tutore dei minori.

- La figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è piuttosto recente nell'ordinamento degli Stati, e in modo particolare nel nostro Paese, approvata dal Parlamento il 22 giugno 2011.

- Ad oggi si tratta di un'istituzione che agisce nel perseguimento di tre scopi, le famose "**tre P**" con cui si legge in sintesi la Convenzione di New York: **promozione**, **protezione** (che ricomprende il tema della rappresentanza) e **partecipazione**.
- Tra i criteri individuati al fine di perseguire gli obiettivi – garantire i diritti dei bambini e più in generale dei minori di età, nonché dare effettività e concretezza ai principi, ai valori e alle norme – è doveroso ricordare la sussidiarietà. È un termine molto di moda e spesso abusato.

- La consapevolezza della responsabilità e del ruolo che ha il tutore nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza deve necessariamente conciliarsi con l'altrettanto importante consapevolezza dei limiti di relazione, di rapporto e di collaborazione in cui questa attività si svolge, sempre più caratterizzato dalla profonda complessità, che in questo caso è data dalla pluralità dei soggetti istituzionali, professionali e tecnici.

- Il tutore interviene sempre solo dopo che il Tribunale ha emesso un decreto di affidamento del minore ai servizi sociali, e quindi dopo il collocamento in una famiglia affidataria o in una comunità di accoglienza, tenendo nella debita considerazione una serie di complessità psicosociali, ambientali, ma spesso anche psicologiche, del minore.
- Il tutore al massimo può essere un attivatore che vigila sul rispetto dei diritti del minore collocato in quella comunità, ma non può pensare o presumere di sostituirsi ai servizi sociali (allegato decreto del TM).

- Un importante e approfondita analisi potrebbe essere condotta a partire dall'ascolto di che cosa i minori stranieri non accompagnati si aspettino dai loro tutori, quali siano le loro esigenze e i loro bisogni, se si sentano adeguatamente compresi, ascoltati e rispettati, supportati nei loro desideri e nelle loro aspirazioni, se si sentano adeguatamente protetti, se si sentano "sicuri"

- Relativamente alla formazione del tutore, gli obiettivi specifici possono essere rivolti a:
- rafforzare le competenze/capacità dei tutori di rispondere in modo adeguato alle esigenze e ai bisogni dei minori e di definire un progetto durevole volto alla loro integrazione;
- promuovere una progressiva armonizzazione a livello europeo delle prassi di attivazione e realizzazione del percorso di tutela;
- rafforzare la conoscenza e il rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite.

- **La funzione del tutore è di particolare importanza sotto il profilo psicologico e dell'accoglienza per il minore straniero non accompagnati e neo-maggiorenne.**
- Infatti la presenza del tutore costituisce un momento fondamentale di sicurezza per il minore in situazioni cruciali relative all'accoglienza dello stesso, ad esempio durante le procedure di identificazione e accertamento dell'età.

- Il ruolo del tutore deve essere chiaramente definito al minore straniero.
- L'approccio e la motivazione nei confronti dello stesso deve avere come obiettivo primario il sostegno e la tutela dello stesso in una fase del passaggio da una condizione culturale definita ad una esperienza di precarietà affettiva, psicologica, culturale e di cittadinanza.

- Il tutore ha la enorme responsabilità di non tradire quei ragazzi nel modo di essere di dare sostegno, nell'approccio diretto con lo stesso e soprattutto nel ruolo che assume tale figura.
- I minori nel tutore non cercano un sostituto dei loro genitori, bensì una figura adulta di riferimento della quale potersi fidare, con la quale confidarsi e su cui fare affidamento in caso di necessità.

- Centrale risulta essere la percezione del **tutore come figura che "sta dalla loro parte", agisce per il loro interesse e "per il loro bene"**, propone regole di comportamento e di condotta che vanno accettate;
- un adulto che li sostiene e li aiuta nel processo di inserimento, in particolare per quanto concerne le procedure di ottenimento del permesso di soggiorno o la ricerca di un alloggio e di un lavoro al compimento della maggiore età.(decreti del TM favoriscono questa possibilità prolungando l'affidamento e collocamento in comunità sino al compimento del 21° anno di età).

- E' fondamentale, pertanto per il minore entrare in relazione reciproca con il tutore.
- Quello che preme qui ribadire, sempre nel tentativo di impostare la riflessione sulla tutela a partire da quanto si aspettano e chiedono i minori, è però soprattutto come il tutore abbia un ruolo cruciale e non sostituibile nel promuovere, rispetto ai diversi enti e attori coinvolti nel percorso di accoglienza dei minori, il rispetto dei loro diritti.
- Se adeguatamente formato e supportato , il tutore rappresenta per il minore un punto di riferimento imprescindibile.

- In virtù del suo ruolo e della sua posizione è in grado di instaurare con il minore una relazione di fiducia e rispetto reciproco;
- di comprenderne la storia e il percorso personale;
- di informarlo e tenerlo informato in merito alla sua situazione;
- di seguirlo, guidarlo e orientarlo nella definizione del suo progetto di vita;
- di verificare che l'operato di quanti entrano in contatto con lui sia volto al rispetto dei suoi diritti e all'ascolto dei suoi bisogni e delle sue opinioni;
- di proteggerlo rispetto ai numerosi rischi ai quali può trovarsi esposto e di contribuire al suo percorso di maturazione e sviluppo.

- Oltre alle importanti funzioni e responsabilità previste dal nostro ordinamento, il tutore ha un'importante funzione di mediazione tra la tutela dei diritti /bisogni del minore e le istanze/possibilità di enti e autorità.
- Facilita la comunicazione e la cooperazione tra i diversi attori ed enti coinvolti nel processo di accoglienza, ed è una figura di garanzia e controllo indipendente rispetto alle modalità con cui tali enti e attori agiscono nei confronti del minore.

- Il tutore ha inoltre un ruolo relazionale ed emozionale cruciale nel promuovere la conoscenza, il rispetto e la promozione dell'identità e dignità del minore e rappresenta un efficace ponte o intermediario tra la cultura nazionale (ma più spesso si tratta di culture) e quella/e in cui il minore si riconosce.

esempi

- Potrebbero essere molti gli esempi positivi da citare, ma forse più di molti esempi può essere utile e coerente 'far parlare' qualcuno dei minori stranieri, ascoltando come hanno riassunto il loro rapporto con i tutori:
 1. *Quando l'ho conosciuta [la tutrice] ho subito capito che potevo fidarmi di lei. E stata a parlare con me per molto tempo, mi ha spiegato che era lì per me, si è aperta con me, mi ha raccontato qualcosa della sua vita, chi era e cosa faceva, mi ha raccontato della sua famiglia... nessuno si era mai comportato così con me, nessuno mi aveva mai detto queste cose.²³ (Maschio, 19 anni)*

2. *La mia tutrice ha fatto molte cose per me. Mi ha sostenuto, mi ha incoraggiato ad andare a scuola quando non volevo andarci. Mi ha spiegato che era importante per il mio futuro. Mi ha aiutato molto anche dopo che sono diventato maggiorenne e non sapevo dove andare e cosa fare: mi ha ospitato a casa sua per un periodo e mi ha aiutato a trovare lavoro. (Maschio, 19 anni)*

3. *Il mio tutore è bravissimo! Sin dall'inizio ha sempre chiesto la mia opinione sulle cose che andavano decise o fatte e mi ha sempre spiegato le possibili conseguenze di ogni decisione che ho preso. (Femmina, 16 anni)*
4. *So quello che succederà quando compirò diciotto anni', il mio tutore mi ha spiegato tutto. Ma so anche che lui non mi lascerà da solo (Maschio, 17 anni)*

- Il ruolo e i compiti di questa figura sono stati efficacemente definiti da uno dei tutori incontrati nel corso di una ricerca svolta in Emilia Romagna:
- *Quando penso di aver svolto bene il mio compito mi sento orgogliosa di me stessa, felice. Sono anche completamente soddisfatta quando i miei ragazzi sono in grado di realizzare i loro progetti e quando essi riflettono la loro identità e i loro desideri.*
(Donna, 3 anni di esperienza come tutrice)

- Il tutore essendo neutrale rispetto alle parti in conflitto rappresenta solo il minore e i suoi diritti e, nei modi e tempi giusti, ha il diritto di aver conto e anche di sollecitare, di dare aiuto.
- Pensiamo a tutti i minori in comunità: quando devono segnalare problemi, disfunzioni, malesseri, o sollecitare interventi, il tutore può diventare un canale privilegiato.

- Il tutore, se instaura col minore un rapporto personale di fiducia, un rapporto empatico come è auspicabile, diventa il soggetto di riferimento e può far conoscere al giudice difficoltà o disagi che attraverso i servizi o le comunità non sempre verrebbero alla luce.

LO STRANIERO NELL'AREA PENALE

- Possiamo sostenere, da dati statistici, che i minori stranieri rappresentano comunque una consistente quota del totale dei minori devianti che popolano le carceri.
- Tale aspetto può essere riconducibile al fatto che i minori immigrati, specialmente quelli "noti accompagnati", proprio a causa di tale condizione, rappresentano una categoria di soggetti con forte esposizione al rischio di perdita di tutela ovvero di caduta in condotte devianti.

- Nel caso di minori nati in Italia, discendenti della prima generazione di cittadini immigrati, la caduta in carriere devianti può rappresentare una sorta di "nuova" forma di disagio giovanile, interpretabile come esito del fallimento del processo integrazione iniziato dai genitori.

- La questione del trauma psichico connesso con la migrazione rappresenta un passaggio centrale che attraversa l'intera psico-patologia delle migrazioni.
- E' possibile considerane l'evento migratorio come trauma a sé, capace di determinare patologie psichiche, o come uno degli scenari su cui si può manifestare una vulnerabilità preesistente o come forma patologica di sindrome da sradicamento.

- Nelle storie dei minori migranti che commettono reati o giungono all'attenzione della giustizia minorile, ci sono abbandoni da parte dei genitori, violenze fisiche e psicologiche subite, separazioni violente e prolungate dalla famiglia e dal contesto d'origine, assimilazioni coatte a gruppi criminali italiani, di altre etnie o della propria.
- Molti di questi eventi non riescono a trovare una collocazione, una rappresentanza, un significato.

- Nei progetti di trattamento dei minori extracomunitari un ruolo centrale potrebbe essere dato al "fare ed essere gruppo con gli altri".
- Il gruppo di coetanei con cui si condivide l'esperienza può prendere allora il posto del "gruppo interno" a cui si può sentire di appartenere, un gruppo però intrinsecamente fragile, mancandogli proprio quella dimensione "genealogica" che diventa fondamentale per poter radicare la propria soggettività nella memoria, lo spazio di una collettività in cui gli individui si riconoscono e si definiscono attraverso di esso.

- In particolare, analizzando alcune delle esperienze trattamentali dei minori stranieri in IPM in diverse realtà italiane è stato possibile osservare come:

1. tutti gli IPM osservati, aderendo pienamente agli articoli dell'O.P. del '75 ed al RE. del 2000, appaiano impegnati nel garantire ai minori stranieri i diritti all'istruzione e inserimento professionale, all'espressione e pratica del proprio culto religioso ad accedere ad attività culturali ricreative e sportive, a mantenere i contatti con il mondo esterno e con le famiglie d'origine;

2. tutti gli IPM osservati sembrano implementare laboratori e corsi di avviamento professionale: es. laboratori musicali, di arti espressive e grafico-pittoriche, informatica, cucina multi-etnica o corsi di artigianato per lo scambio collegato alle culture e alle religioni, officina meccanica ecc., con l'obiettivo di promuovere la condivisione del quotidiano carcerario tra i minori presenti, di rappresentare occasione di riflessione e di ridefinizione della propria identità: di promuovere l'integrazione e lo scambio culturale di incentivare le conoscenze di sé e dell'altro diverso da sé.

- Per i minori stranieri che delinquono molti sono gli aspetti problematici ed i fattori di rischio tanto evolutivi quanto criminologici sui quali è necessario intervenire:
 1. la condizione di clandestinità,
 2. la lontananza delle figure genitoriali e in ogni caso di legami parentali significativi,
 3. l'assenza di una fissa dimora,
 4. il riferimento ai gruppi della criminalità organizzata,
 5. la difficoltà di arrivare all'accertamento dell'età anagrafica,
 6. il livello di identificazione e di appartenenza alla cultura di origine,
 7. le carenze linguistico-culturali da superare.

- In sintesi, per i minori stranieri, il bisogno di costruire la propria identità attraverso memoria risimbolizzazione, rinascita nel nuovo mondo, narrazione di sé, costituisce paradossalmente un rischio o una risorsa, cioè quella di ritrovare una propria identità o di perderla.
- Ed in questo paradosso rischioso, in questo gioco tra centro e margine, esposto a mille con contingenze soggettive ed ambientali – situazionali, difficilmente prevedibili (basti pensare al fattore tempo di permanenza in IPM), è tutto lo spazio d'azione del trattamento criminologico e degli operatori.

- Per alcuni versi sembrano necessari strumenti relazionali, concettuali e visioni trattamentali nuove, capaci di restituire, attraverso indagini etnografiche, la complessità di trame identificative con il loro intimo legame tra alterità e molteplicità.
- Una metodologia questa che metta insieme trattamento criminologico, ascolto psicologico e sguardo antropologico ed etnografico all'atto deviante, alla trama evolutiva e relazionale del minore straniero, per comprenderne il significato e declinarlo sul versante della costruzione di una più salda identità (Grinberg & Grinberg, 1990).

- Possono essere segnalate le seguenti priorità:
 - 1. necessità della nomina di un valido e significativo tutore per ogni minore straniero privo di figure parentali;**
 2. garanzia del diritto alla difesa tecnica e qualificata nel processo penale minorile;
 3. promozione, sostegno, ampliamento delle risorse familiari relazionali, laddove esistenti, e di quelle territoriali.
- Solo lo sviluppo di una società solidale può creare una rete accogliente capace di intercettare sul nascere i sintomi del disagio e della devianza di cui sempre sono portatori i minori stranieri dell'area penale.

- Risulta fondamentale l'integrazione con le professionalità degli operatori esterni al carcere nel lavoro di **équipe** o di **"rete"**, il coinvolgimento, lo si ribadisce, dei servizi territoriali, degli organi della giustizia minorile, **di validi tutori** e rappresentanti del minore e delle associazioni di volontariato esterne all'IPM, per quanto concerne la scelta della misura cautelare e preparazione del terreno più idoneo all'uscita dal carcere del minore straniero.

- Non soltanto nell'ottica di un inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale, quanto anche di una concreta ed operativa presa in carico esterna del trattamento avviato in IPM, che garantisca la continuità di tale processo.

ESEMPI

AFFIDAMENTO TUTORE

- 1
 - TRIBUNALE PER MINORENNI DI BARI
 - N°VG Cron n°
 - Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito nella camera di consiglio nelle persone dei signori:
 - Presidente
 - *Giudice est.*
 - Giudice onoraria
 - Giudice onorario
 - **Provvedimento minore straniero sospensione potestà**
 - Letti gli atti relativi al minore omissis, nato a Bari il, di omissis;
 - rilevato che il presente procedimento venne avviato a seguito del ricorso proposto dal_ p.m. con atto _del _19__Ottobre 2010, con cui si richiese l'immediato collocamento in comunità, stante le condizioni di degrado socio ambientale in cui il bambino viveva unitamente alla madre, costretta a servirsi di una carrozzella per deambulare e dedita all'accattonaggio;

- rilevato che, in virtù di tanto, con decreto delsi sospese la madre dall'esercizio della potestà, nominando tutrice Beatrice Grande, e si ordinò l'allontanamento del bambino ed il suo immediato collocamento in comunità;
- omissis
- omissis
- dato atto che, costituendosi in giudizio, la signora addusse:
 - di aver concepito ...con il proprio convivente, il quale però non aveva potuto riconoscerlo non essendo in possesso dei documenti di identità;

- di essersi trasferita a .., presso la propria figlia maggiore, non disponendo di un'abitazione 'idonea a Bari ed anche al fine di offrire al figlio un contesto di vita più adatto alle esigenze della sua crescita, tant'è che all'atto dell'allontanamento il piccolo era in perfette condizioni psicofisiche;
- viceversa, con nota del ..successivo , la **tutrice del minore** rappresentò la necessità che il bambino fosse trasferito in una struttura del territorio barese, ove poter essere sottoposto al trattamento chirurgico necessario alla cura di una malformazione, trattamento che non ancora eseguito, anche perché il bambino risultava sfornito di tessera sanitaria, né era stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, in conseguenza del fatto che la sua nascita non era mai stata denunciata all'ufficio anagrafe del luogo di nascita;

- considerato che in virtù di tanto, col decretosi dispose il trasferimento del bambino nella comunità individuata dalla tutrice;
- dato atto che nel corso dell'udienza della madre riferiva di essere tornata a Bari nella casa di via(case abbandonate nei pressi del mercato generale) con il convivente e di non essere nelle condizioni fisiche, abitative ed economiche di potersi occupare del minoretant'è che era tornata a Bari senza di lui, prima ancora che il bambino fosse collocato in comunità, e di essere vissuta con ciò che recuperava facendo "la colletta" : perciò aveva chiesto ai suoi genitori, residenti in Bulgaria, di prendersi cura del bambino, chiedendone all'uopo l'affidamento;

- rilevato che il minore si trova nella comunità "...." di Bari dal....e mostra un attaccamento indifferenziato a chiunque gli presti attenzione, a dimostrazione del danno provocato in lui dall'assenza di figure di riferimento significative, tant'è che quegli operatori, pur sottolineando la necessità di eseguire quanto prima l'intervento chirurgico prima specificato, sollecitano il tempestivo inserimento familiare del bambino, *al fine di stemperare i danni subiti dal suo protratto abbandono;*

- ritenuto che l'evolversi negativo della condizione familiare del minore, rende improcrastinabile il suo affidamento familiare, onde scongiurare il consolidarsi della situazione di rischio paventata dalla comunità ospitante ed anche per assicurare al bambino un'assistenza ospedaliera materiale ed affettiva adeguata, durante l'imminente e non più procrastinabile ricovero ospedaliero;
- omissis

- preso atto dell'esito della selezione operata tra le poche coppie dichiaratesi disponibili all'accoglienza del minore, selezione che ha visto emergere come – più idonei i coniugi ai quali si riferisce la dichiarazione di disponibilità all'adozione
- ritenuto, pertanto, di dover disporre l'affidamento del bambino ai coniugi predetti, . opinando che, in considerazione dell'età e dello svantaggio che ne ha sinora connotato la condizione di vita, è necessario consentire al piccolo un approccio con la coppia che si svolga gradualmente, *secondo tempi* e modalità che saranno ritenuti di volta in volta consoni ai suoi bisogni;

- ritenuto di dover autorizzare i coniugi predetti a visitare il minore presso la comunità che attualmente l'accoglie, **demandando al tutore ed al responsabile della comunità stessa di stabilire le modalità di tali incontri, di verificare l'interazione coppia-minore ed indicare tempi e modi del successivo trasferimento in famiglia, relazionando all'esito : sempre che non si prospetti la necessità di ulteriori e diversi interventi nell'interesse del bambino, che dovranno essere segnalati con la massima sollecitudine a questo tribunale, per le conseguenti decisioni;**.. in ordine alla formazione dell'atto di nascita del minore, che il relativo procedimento è già stato promosso su impulso dello stesso Ufficiale dello stato civile di Bari.... Vedi **comunicazione della tutrice del**

- *P. Q. M.*
- *Il Tribunale*
- Visto il parere favorevole espresso dal P.M. il 2 marzo 2012, ed applicati gli artt. 333–336 c.c., 737 e ss. c.p.c., 23 e ss. D.P.R. 616/77 così provvede in via provvisoria ed urgente :
 - 1) affida il minore ai coniugi ai quali si riferisce la dichiarazione di disponibilità registrata al n. per ragioni di riservatezza), disponendo che a costoro spettano gli assegni familiari e le altre prestazioni previdenziali previste dall'art. 80 della legge 4.5.1984 n. 183;

- 2) incarica la tutrice e la responsabile della comunità ospitante di :
 - a. stabilire tempi e modi dei primi incontri del minore con i coniugi suddetti;
 - b. seguire e monitorare le prime fasi dell'inserimento familiare del bambino;
 - c. adottare ogni iniziativa idonea a far sì che tale inserimento avvenga nel pieno rispetto delle esigenze del minore;
 - d. segnalare tempestivamente al tribunale l'avvenuto affidamento del piccolo, ovvero la necessità di adottare diverse determinazioni nel suo interesse;

- TRIBUNALE PER MINORENNI DI BARI

- N°Abb. Cron n°
- Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito nella camera di consiglio nelle persone dei signori:
 - Presidente
 - *Giudice est.*
 - Giudice onoraria
 - Giudice onorario

Provvedimento minore straniero affido al Servizio Sociale

- Letti gli atti relativi al minorenato in Bangladesh ilsegnalato dal corpo di guardia della Questura di Bari e inserito presso la Comunità ".....";
- rilevato che , dalla segnalazione effettuata, risulta che il predetto è giunto in Italia clandestinamente e senza genitori;

- ritenuto che, in attesa di svolgere l'indagine istruttoria, è necessario pronunciare un provvedimento temporaneo e urgente a sua protezione, effettuando la **nomina di un tutore** provvisorio ed affidandolo al Servizio sociale, affinché:
 - Assicuri una sistemazione idonea alla sua condizione di minorenne;
 - Espleti un'indagine sulla sua condizione personale, familiare ed ambientale;
 - Formuli un progetto educativo e lo inserisca, eventualmente, in attività lavorativa ed in ogni caso in attività di socializzazione e di formazione;
 - Faccia pervenire una relazione a questo Tribunale entro il termine indicato nel dispositivo;
 - ritenuto di dover riservare la pronunzia di ulteriori provvedimenti all'esito dell'istruttoria da espletarsi;

- P.Q.M

- Letta la richiesta del Pubblico Ministero;
- applicati gli artt.10 e 37 bis legge n°186/1984, 23 e ss. DPR 616/77, 151, 737 e ss.,741; 2° comma c.p.c., così provvede in via provvisoria:
- 1. Affida il minore straniero... al Servizio sociale del Comune di Bari, Ufficio Minori Stranieri, affinché realizzi il piano di interventi sopra indicato e relazioni per iscritto entro sette giorni dalla data fissata per la comparizione del minore;
- **2. Nomina tutore provvisorio del minore Avv.**
.....

- 3. Riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti all'esito dell'istruttoria che viene fissata il giorno... alle ore ... davanti al giudice onorario, udienza alla quale sono invitati a comparire il minore, il tutore, il mediatore culturale, l'operatore di riferimento della comunità "....." di...e l'assistente sociale del Comune di Bari. Ufficio Minori Stranieri;
- 4. Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. in sede e le notifiche, via fax, al tutore, al responsabile della Comunità di, all'assistente sociale del comune di Bari, Ufficio Immigrazione e alla Questura di Bari, Ufficio Immigrazione. IV[^] sezione.
- Bari, lì
- Il Giudice est. Il Presidente

- TRIBUNALE PER MINORENNI DI BARI
- N°Abb. Cron n°
- Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito nella camera di consiglio nelle persone dei signori:
 -
 - Presidente
 - *Giudice est.*
 - Giudice onoraria
 - Giudice onorario

Provvedimento minore straniero di affido oltre il 18° anno

- SENTENZA

- Letto il proprio provvedimento provvisorio n°, relativo al minore nato in Bangladesh il, domiciliato presso la comunità educativa "....." di ..., con il quale si era provveduto ad affidare il minore al Servizio Sociale di Bari, Ufficio Immigrazione, affinché realizzasse un piano di interventi a sua tutela;

- rilevato che , dalla istruttoria svolta , è emerso che il minore si è ben inserito nel contesto socio-educativo e formativo della comunità, accettando di seguire il progetto individualizzato per lui predisposto dagli operatori della stessa comunità che lo ospita;
- ritenuto, pertanto, di dover confermare l'affido del ragazzo al Servizio Sociale di Bari, ripartizione solidarietà sociale, per il prosieguo degli interventi in atto;
 - P.Q.M.
- applicati gli artt.10 e 37 bis legge n°186/1984, 23 e ss. DPR 616/77, 151, 737 e ss.,741; 2° comma c.p.c., così provvede in via provvisoria:

- 1. Conferma l'affido del minore al Servizio Sociale del Comune di Bari, Ufficio Stranieri-Ripartizione Solidarietà Sociale, per il prosieguo del suo collocamento in comunità e degli intereventi attuati e programmati oltre il 18° anno di età;
- 2. Dichiara non luogo a provvedere in merito alla procedura di abbandono;
- 3. Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. in sede e le notifiche, via fax, alla tutrice provvisoria, al responsabile della Comunità "" di ..., al Servizio Sociale del comune di Bari, Ufficio Immigrazione-Ripartizione Solidarietà Sociale e alla Questura di Bari, Ufficio Immigrazione₃ IV[^] sezione.
- Bari, lì
- Il Giudice est. Il Presidente

CONCLUSIONI

- Ogni adulto che viene a contatto con un bambino deve saper contribuire al suo difficile itinerario di crescita con molta umiltà e molto rispetto, con disponibilità non invadente e con capacità di ascolto, non verbalizzando i valori, ma vivendoli e testimoniando la speranza.

- Concludo con una massima Freudiana di per sé molto eloquente e significativa della buona o cattiva crescita evolutiva del minore:
- “il bambino è l’uomo che sarà”

Grazie per la Vs. pazienza